

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 600}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATARRESE, BOTTA, GIGLIA, BORRI, MEROLLI, ROCELLI, PORCELLANA, LICHERI, DE CINQUE, USELLINI, COSTAMAGNA

Presentata il 15 ottobre 1976

Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha disposto finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica, ha previsto che la spesa autorizzata dallo stesso comma fosse destinata al finanziamento di « programmi corredati da progetti esecutivi da realizzare su aree espropriate o in proprietà e per le quali sia già stata rilasciata licenza edilizia ».

All'atto dell'applicazione di detta norma il termine entro il quale tali requisiti dovevano essere posseduti venne determinato al 31 dello stesso mese e cioè alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Senonché in taluni casi si è verificato che il progetto relativo al programma fi-

nanziato dalle Regioni, sulla base dei fondi loro attribuiti dal Comitato per l'edilizia residenziale, non risulta in possesso dei requisiti richiesti, talché non si renderebbe possibile provvedere, ora, alla messa a disposizione dei fondi dell'IACP interessato ed al conseguente pagamento dei lavori che sono in corso di esecuzione in quanto gli IACP stessi responsabili della gestione dei programmi edilizi hanno dato ugualmente corso agli appalti.

Si rende, pertanto, necessario, onde evitare la chiusura dei cantieri e le connesse difficoltà operative conseguenti, prevedere ora la possibilità che anche in deroga alle disposizioni anzidette tali programmi possano essere finanziati.

All'uopo è stata predisposta l'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, i finanziamenti di cui allo stesso comma possono essere destinati anche ai programmi corredati di progetti non in possesso dei requisiti previsti, purché i lavori risultino appaltati anteriormente al 30 giugno 1976.